

Codice A1103A

D.D. 15 aprile 2021, n. 226

**Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F. 32 PAR/2017)**



**ATTO DD 226/A1103A/2021**

**DEL 15/04/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F. 32 PAR/2017)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 4034 del 4/10/2017, dall'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore a carico della signora *omissis*, nata a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di obbligata in solido, nei confronti della quale, con processo verbale n. 184 del 20/04/2017 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti in data 10/04/2017 in Località Cascina Nicola Mandelli, nel Comune di Cerano (NO), è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 40 della L.R. n. 19/2009 relativa alla violazione delle c.d. Misure di conservazione per aver introdotto il proprio gregge, a fini di pascolo, in area Parco/Riserva naturale regionale;

constatata la regolarità della notificazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessata si sia avvalsa del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che il soggetto di cui sopra non ha presentato scritti difensivi né ha fatto richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

preso altresì atto, come da confronto con gli accertatori, che non si è provveduto a sanzionare i materiali conduttori del gregge i quali, da verifiche effettuate dagli stessi accertatori, sono risultati essere meri collaboratori della sig.ra *omissis*; sig.ra *omissis* la quale, convocata nei giorni successivi presso gli uffici per la contestazione, nulla ha dichiarato in merito alla stessa limitandosi al ritiro del verbale;

visto in particolare l'art. 40 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. come sanzionato dall'art. 55, comma 15

della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate, ai sensi dell'art. 11 della Legge 689/81, l'entità dell'infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi, la condotta dell'agente successiva all'illecito nonché la personalità dello stesso;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689;
- VISTO in particolare l'art. 40 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. come sanzionato dall'art. 55, 15° c. della L.R. 19/2009;
- VISTA la dgr 29-5460 del 3 agosto 2017 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

#### *determina*

in Euro 1.250,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265 dovuta dal pagante sempre che non abbia ricevuto notifica del presente atto tramite posta elettronica;

#### INGIUNGE

alla sunnominata *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 1.260,61** di cui Euro 1.250,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143 -** (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

In caso di pagamento operato dall'obligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 Legge 24/11/81, n. 689, costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/1981, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non

sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella